

**Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali(CISPEL TOSCANA) relativo alla distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie convenzionate e stesura di accordo quadro per la definizione di servizi sul territorio.**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno duemilaquattordici, alle ore ..... presso la sede della Regione Toscana, .....

TRA

La Regione Toscana, rappresentata da .....

L'Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR), rappresentata da .....

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da.....

VISTI:

L'articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni nella legge 16 novembre 2001 n. 405 come modificato dall'articolo 52 comma 65 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

**a)** stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;

**b)** assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

**c)** disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

La delibera Giunta regionale Toscana n°135 del 11 febbraio 2002 avente ad oggetto : “ norme applicative di cui alla legge 405/01 relativamente all'assistenza farmaceutica territoriale. Indirizzi alle Aziende Sanitarie;

La delibera Giunta regionale Toscana n°1263 del 18 novembre 2002 con la quale è stato approvato un protocollo di intesa fra la Regione Toscana e le OO.SS. regionali delle farmacie pubbliche e private sulla erogazione della assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate;

La delibera Giunta Regionale n. 299 del 21 febbraio 2005 avente ad oggetto: “ Protocollo d'intesa relativo all'estensione della distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate ;

La delibera Giunta regionale Toscana n° 88 del 1 febbraio 2010 avente ad oggetto “ Protocollo d'intesa relativo alla distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate;

Vista la propria deliberazione GRT n.469 del 6 giugno 2011 avente ad oggetto: “Accordo di collaborazione per la distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie convenzionate”;

La delibera Giunta regionale Toscana n°113 del 20 febbraio 2006 con la quale è stato approvato un protocollo d'intesa con le farmacie pubbliche e private per la distribuzione attraverso le suddette farmacie di ausili medici sul territorio;

L'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che prevede, fra l'altro, l'emanazione, da parte del Governo, di decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 relativo alla individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

Il decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2011 avente ad oggetto: “disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”;

Il decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19 aprile 2011 avente ad oggetto “ Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali;

Visto l'art. 76 bis della LR 40/2005, con il quale si istituisce il Fascicolo Sanitario Elettronico;

Vista la propria deliberazione n. 125 del 23 febbraio 2009, con la quale è stato approvato il progetto Carta Sanitaria Elettronica che prevede di costituire e rendere disponibile a ciascun cittadino toscano il suo Fascicolo Sanitario Elettronico;

#### CONCORDANO

Di ridefinire il Protocollo d'Intesa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 469 del 6 giugno 2011 sostituendolo con il seguente protocollo:

##### **1) Campo di applicazione**

Oggetto del presente accordo sono:

- i farmaci ricompresi nell'allegato B) di cui alla delibera Giunta Regionale n° 135/02 aventi un prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro;
- i farmaci attualmente ammessi a rimborsabilità con oneri a carico del SSN contrassegnati dall'AIFA con la sigla PHT ( prontuario della distribuzione diretta) aventi un prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro;
- i farmaci che verranno ammessi alla rimborsabilità durante il periodo di vigenza del presente accordo contrassegnati dall'AIFA con la sigla PHT (prontuario della distribuzione diretta) aventi un prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro;
- gli ausili medici autorizzati dalle aziende USL sul territorio relativi a diabete, medicazione ed incontinenza con l'eccezione dei dispositivi per l'incontinenza ad assorbenza.
- l'istituzione di un tavolo regionale permanente per la stesura di un accordo quadro per la erogazione di servizi sul territorio.

##### **2) Remunerazione**

### **A) farmaci**

Per i farmaci erogati a partire dal 1° settembre 2014 le Aziende USL devono riconoscere alle farmacie una quota pari a 4,75 euro + IVA per ogni confezione di medicinale erogata.

### **B) Ausili medici**

La farmacia richiede mensilmente, contestualmente alla richiesta di rimborso dei medicinali erogati in regime convenzionale il rimborso della prestazione così come di seguito specificato:

- il rimborso del costo degli ausili medici erogati calcolato sulla base del listino di cui all'articolo 3 dell'allegato A di cui alla delibera Giunta Regionale 113/2006;
- una quota pari al 5% calcolata sul costo degli ausili al netto IVA ;
- una quota mensile per paziente a cui è stata erogata la prestazione pari 2,50 euro;:

3) Le parti, al fine di monitorare lo sviluppo del presente accordo e per promuovere un modello di farmacia integrata con il servizio sanitario regionale concordano sulla necessità di istituire, per il periodo di vigenza del presente accordo, un tavolo regionale permanente costituito dal Direttore Generale della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana o suoi delegati, due rappresentanti della Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia (URTOFAR) e due rappresentanti della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti locali (CISPEL) per:

a) per l'esame dell'andamento della distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie, della distribuzione diretta per il tramite delle farmacie convenzionate e della spesa farmaceutica convenzionata di cui al DPR 371/98;

b) per la partecipazione della farmacia ad un programma condiviso relativo al completamento delle procedure di attivazione della tessera sanitaria nonché allo sviluppo delle potenzialità della stessa in termini di servizi al cittadino;

c) per la revisione del protocollo d'intesa fra Regione Toscana URTOFAR (Unione Regionale Toscana farmacisti Titolari) e CISPEL (Confeservizi toscana ) relativo alla distribuzione attraverso le farmacie convenzionate di ausili medici;

d) per la definizione delle modalità di erogazione dei farmaci ex-osp 2 attraverso le farmacie pubbliche e private.

e) l'avvio, entro l'anno 2014, in linea con quanto previsto dal DPR 371/98, dal D.Lgs 153/2009, dall'intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (rep. N. 82/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, dalla delibera GRT n. 175/2007, conferenza del febbraio 2014 , della stesura di un accordo quadro di collaborazione per la messa in atto di specifici accordi operativi volti al miglioramento dei servizi sul territorio;

Le parti si impegnano a definire gli aspetti di cui al presente punto entro l'anno 2014.

Il presente accordo ha validità triennale.

Firmato

Il Presidente o suo delegato

Il Presidente URTOFAR

Il Presidente CISPEL